

Termini di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali

tributo	fonte normativa	termine di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF mediante Portale del federalismo fiscale	pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet www.finanze.it	efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie ai fini dei versamenti
addizionale comunale all'IRPEF	art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011	20 dicembre	pubblicità costitutiva: l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 20 dicembre dello stesso anno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ acconto: sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente ➤ rata a saldo: sulla base degli atti pubblicati alla data del 20 dicembre
IMU e TASI	art. 13, comma 13- <i>bis</i> , del D. L. n. 201 del 2011 art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013	14 ottobre	pubblicità costitutiva: l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ prima rata: sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente ➤ rata a saldo: sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre
TARI, ICP, CIMP, TOSAP e IS COP	art. 13, comma 15- <i>ter</i> , del D. L. n. 201 del 2011			<ul style="list-style-type: none"> ➤ rate scadenti prima del 1° dicembre: sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente ➤ rate scadenti a decorrere dal 1° dicembre: sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre
imposta di soggiorno e contributo di sbarco	art. 13, comma 15- <i>quater</i> , del D. L. n. 201 del 2011	/	pubblicità costitutiva: l'atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione (la pubblicazione deve essere effettuata dal MEF entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall'inserimento dell'atto nel Portale del federalismo fiscale)	
imposta provinciale RC auto	art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011	/	pubblicità costitutiva: l'atto acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione (la pubblicazione deve essere effettuata dal MEF entro 7 giorni lavorativi decorrenti dall'inserimento dell'atto nel Portale del federalismo fiscale)	
tributi provinciali diversi dall'imposta RC auto	art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011	/		pubblicità meramente informativa